

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| - Avv. Andrea MASCHERIN   | Presidente |
| - Avv. Rosa CAPRIA        | Segretario |
| - Avv. Giuseppe PICCHIONI | Componente |
| - Avv. Francesco LOGRIECO | “          |
| - Avv. Carlo ALLORIO      | “          |
| - Avv. Fausto AMADEI      | “          |
| - Avv. Antonio BAFFA      | “          |
| - Avv. Francesco CAIA     | “          |
| - Avv. Antonio DE MICHELE | “          |
| - Avv. Lucio Del PAGGIO   | “          |
| - Avv. Angelo ESPOSITO    | “          |
| - Avv. Diego GERACI       | “          |
| - Avv. Anna LOSURDO       | “          |
| - Avv. Maria MASI         | “          |
| - Avv. Carlo ORLANDO      | “          |
| - Avv. Michele SALAZAR    | “          |
| - Avv. Carla SECCHIERI    | “          |
| - Avv. Salvatore SICA     | “          |
| - Avv. Francesca SORBI    | “          |
| - Avv. Celestina TINELLI  | “          |
| - Avv. Vito VANNUCCI      | “          |

con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Carmine Stabile ha emesso la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso presentato dall' avv. R.M. avverso la decisione in data 1/12/11, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma gli infliggeva la sanzione disciplinare della censura;

Il ricorrente, avv. R.M. , non è comparso;

è presente il suo difensore avv. G. A. ;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;  
Udita la relazione del Consigliere avv. Francesco Logrieco;  
Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;  
Inteso il ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

### **FATTO**

Con il ricorso depositato il 30/1/2012 negli uffici del Consiglio dell'Ordine di Roma, l'avv. R.M., rappresentato e difeso dagli avv.ti G.A. e A.M., impugnava la decisione del COA pronunciata in data 1/12-15/12/2012 con la quale gli era stata comminata la sanzione della censura, avendolo ritenuto responsabile degli addebiti trascritti nel seguente capo di incolpazione:

*“A) Dopo aver nominato sostituto processuale l'Avv. D. L. perché discutesse un ricorso fissato alla pubblica udienza del 22 febbraio 2006, ometteva di dare riscontro alla lettera con la quale l'Avv. L. gli comunicava l'esito del ricorso dopo aver descritto l'attività espletata in ossequio al mandato ricevuto, ometteva di corrispondere gli onorari richiesti nella misura di Euro ..... con parcella inviata in data 23 marzo 2006.*

*B) Veniva convocato dal Consigliere Segretario e per ben due volte ometteva di presentarsi o di fornire qualsivoglia spiegazione in ordine ai citati comportamenti omissivi.*

*In Roma, fino alla data dell'apertura.”*

La vicenda trae origine da una nota datata 6/3/2007 a firma dell'avv. D. L., inviata sia al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma (protocollata il 14/3/2007 n. 5950), sia al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta, con la quale chiedeva di voler convocare l'avv. R.M. –iscritto all'Albo degli Avvocati di Caltanissetta- per esperire un tentativo di conciliazione e che, in difetto, la sua richiesta doveva essere considerata quale esposto disciplinare.

In particolare, l'avv. L. lamentava di avere svolto scrupolosamente l'incarico conferitogli dall'avv. M., consistito nella sostituzione dello stesso nell'udienza di discussione di una impugnazione penale davanti alla Corte di Cassazione, e di avere ripetutamente richiesto il pagamento del compenso all'avv. M., il quale tuttavia non aveva riscontrato nessuna delle suddette richieste.

Il C.O.A. di Roma evidenziava che le argomentazioni difensive prospettate dall'incolpato nella memoria in atti erano rimaste indimostrate, per cui concludeva che l'avv. M. doveva essere ritenuto responsabile degli illeciti deontologici addebitatagli, perché aveva ommesso sia di provvedere al pagamento delle prestazioni procuratorie affidate all'avv. L., sia di riscontrare le comunicazioni pervenutegli dallo stesso, violando le norme dettate per i rapporti di colleganza.

Il Consiglio territoriale aggiungeva che l'avv. M. aveva omissso di riscontrare anche le proprie comunicazioni, e, seppure in seguito, nella memoria difensiva e in dibattimento, si fosse scusato, tale comportamento, unito a quello che aveva determinato l'avvio del procedimento, giustificava la sanzione della censura.

L'avv. M., a fondamento della impugnazione, ribadiva i motivi argomentati nella memoria difensiva depositata il 19/11/2011 davanti al Consiglio territoriale, che si riassumono sinteticamente:

**a)** in ordine al comportamento dell'esponente avv. L., il ricorrente svolgeva considerazioni critiche e manifestava perplessità in riferimento sia all'attestato di presenza alla discussione che l'avv. L. aveva richiesto alla cancelleria della cassazione, sia al contenuto della discussione orale che l'avv. L. aveva potuto svolgere effettivamente sulla base delle sole copie della sentenza impugnata e del ricorso inviategli via fax la sera prima dell'udienza, senza avere avuto contezza degli ulteriori atti di causa e dei verbali di udienza. Deduceva, pertanto, che ingiustamente gli era stata contestata la violazione della dignità e del decoro professionale.

Aggiungeva di aver sempre personalmente riscontrato le note dell'avv. L., adducendo come giustificazione del mancato soddisfacimento delle pretese professionali "la impossibilità di rintracciare" il cliente M..

**b)** In ordine al mancato pagamento degli onorari dell'avv. L., deduceva che l'obbligo di soddisfare le prestazioni ai colleghi previsto dall'art. 30 CDF fosse escluso allorquando, come nella fattispecie, il professionista che aveva dato incarico al Collega si era comunque attivato, quantunque infruttuosamente, anche postergando il proprio credito, pur di ottenere l'adempimento dell'obbligazione. Essendosi verificate entrambe le condizioni nessun addebito poteva essergli contestato.

**c)** In ordine alla mancata ingiustificata risposta alla convocazione disposta dal Consigliere Segretario del COA di Roma, precisava che, ritenendo chiarita ogni questione alla luce delle rassicurazioni ricevute dall'avv. L., aveva comunque chiesto un rinvio della prima convocazione, e giustificato la successiva assenza con la nota depositata in data 4 luglio 2011.

**d)** Eccepiva la erroneità ed illegittimità della decisione, nella parte in cui il Consiglio territoriale aveva omissso di esaminare compiutamente le prove offerte ed acquisite, dalle quali emergeva che l'avv. L. aveva abusato dell'incarico ricevuto, non essendosi limitato nell'udienza a richiedere solo l'accoglimento del ricorso, ma si era intrattenuto nella discussione orale. A tale riguardo richiamava le risultanze della prova orale con il teste L., e della prova documentale costituita dalla produzione della delega c.d. in bianco. Aggiungeva che il Consiglio territoriale aveva ritenuto ininfluyente la deposizione del teste L., quantunque costui avesse dichiarato di avere

ascoltato alcune telefonate intercorse tra lui e l'avv. L., di avere più volte comunicato con l'esponente e tentato più volte "con convinzione ma senza successo" di rintracciare il cliente M.. Aggiungeva ancora che il Consiglio aveva ommesso di apprezzare la rilevanza del fatto che anche lui non era stato pagato dal cliente, e che non erano state valutate opportunamente le contraddizioni emerse dalla deposizione dell'esponente. Concludeva censurando la mancata escussione del teste avv. P. M.. Per tutti i sopra citati motivi concludeva chiedendo l'annullamento dell'impugnata decisione ed insistendo per l'ammissione della prova testimoniale dell'avvocato P.M...

All'udienza del 22 maggio 2014 il precedente consigliere relatore rilevava l'assenza in atti della cartolina attestante la data di ricezione da parte dell'avv. M. del provvedimento impugnato.

Pertanto, questo Consiglio rilevato che il ricorrente aveva depositato solo la fotocopia della decisione impugnata, ivi compresa la busta con cui gli era stata notificata la decisione, e che attraverso dette fotocopie non era possibile verificare la data di notifica della decisione; rilevato altresì che nella documentazione trasmessa dal COA non si rinveniva l'avviso di ricevimento della notifica della decisione al ricorrente, con ordinanza del 19/6/2014 disponeva il deposito a cura del ricorrente, entro 60 giorni dalla notifica, l'originale della copia notificata della decisione, ivi compresa la busta con cui era stata effettuata la notifica postale e comunque altra documentazione o certificazione idonea a dimostrare la data di notifica della decisione impugnata, nonché invitava il COA di Roma a verificare l'esistenza e/o la reperibilità della ricevuta di ritorno della notifica della decisione anche attraverso una ricerca presso l'ufficio Postale competente. Rinviava pertanto il giudizio a nuovo ruolo.

In data 30.09.2014, in ottemperanza alla suindicata ordinanza, l'avv. M. depositava a mezzo posta l'originale della decisione unitamente all'originale della busta con la quale era stata effettuata la notifica postale. Riferiva che le ricerche effettuate con il sistema telematico di Poste Italiane avevano avuto esito negativo, e che sul fascicolo di studio risultava annotato dal suo segretario che il plico del COA contenente la decisione impugnata era pervenuto in data 9 gennaio 2012. Chiedeva l'escussione del suo segretario, signor L. S, e l'autorizzazione a produrre dichiarazione giurata ed autenticata dello stesso segretario.

All'udienza del 21 febbraio 2015 questo Consiglio rilevava che dal timbro apposto sulla busta esibita dal ricorrente si evinceva solo la data di lavorazione del plico in data 31 dicembre 2011, mentre l'Avv. M. confermava di avere ricevuto la decisione in data 9 gennaio 2012, per cui con ordinanza pronunciata a scioglimento della

riserva formulata nella stessa udienza, disponeva di richiedere alle Poste Italiane Spa la data di avvenuta consegna dell'atto giudiziario notificato dall'UNEP di Roma, ad istanza del COA di Roma, all'avv. M.. In data 28/04/2015 l'Ufficio postale riscontrava la richiesta, comunicando l'impossibilità di un riscontro *"in quanto gli atti dell'anno 2011 sono andati al macero"*.

Nella stessa udienza del 21/2/2015 il difensore del ricorrente produceva l'estratto della delibera di archiviazione dell'esposto, assunta in data 5/11/2009, dall'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta.

Il Procuratore Generale concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.

**1.**E' opportuno evidenziare che per il puntuale esercizio della propria attività giudicante, il Consiglio Nazionale Forense deve preliminarmente esaminare la correttezza giuridico-formale degli atti sottoposti al suo esame, per poi procedere, ma solo in caso di esito positivo del primo riscontro, all'indagine relativa al profilo sostanziale e procedurale dei motivi di gravame sottoposti alla sua valutazione.

L'esame delle questioni di merito proposte con l'impugnazione è necessariamente condizionato dalla questione di ammissibilità del ricorso in riferimento al rispetto del termine di venti giorni previsto dall'art. 50 del R.d.l 22/11/1933 n. 1578.

Nella specie, il ricorso è stato depositato negli uffici del COA di Roma il 30 gennaio 2012 a fronte della notificazione della decisione avvenuta, secondo la dichiarazione del ricorrente, in data 9 gennaio 2012 a mezzo servizio postale ex art. 149 cpc.

Questo Consiglio mediante due successive ordinanze ha provato a riscontrare la correttezza della data indicata dal ricorrente, disponendo l'acquisizione dell'avviso di ricevimento della raccomandata ex art. 149 cpc, senza conseguire il risultato sperato, dal momento che il Consiglio di Roma rispondeva *"che non risulta pervenuta la ricevuta di ritorno relativa alla notifica della decisione n. 87/2011"*, e l'Ente Poste precisava di non poter riscontrare la richiesta *"in quanto gli atti dell'anno 2011 sono andati al macero"*.

Appurato che nella specie era dunque indispensabile la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata, resta da stabilire su quale delle parti in causa incomba il relativo onere volto ad accertare la data di notificazione della decisione.

L'art. 59 del R.d. 22/1/1934 n. 37 dispone che *"il ricorso al Consiglio nazionale forense è presentato negli uffici del consiglio che ha emesso la pronuncia, e deve contenere l'indicazione specifica dei motivi sui quali si fonda, ed essere corredata della copia della pronuncia stessa, notificata al ricorrente"*.

L'onere di produzione della copia della decisione impugnata è stato assolto dal ricorrente, il quale, in ottemperanza all'ordinanza di questo Consiglio in data

22/5/2014, ha depositato anche la copia conforme della decisione n. 87/2011, con allegata la relazione di notificazione e la busta n. 14705/1 contenente il plico.

Il ricorrente non avrebbe potuto produrre in giudizio l'avviso di ricevimento, che viene restituito alla parte notificante e, dunque, non può essere onerato di adempimenti impossibili.

Considerato che solo il notificante, e non certo il destinatario della notifica eseguita a mezzo posta, è in possesso dell'avviso di ricevimento, deve risponderci che quell'onere gravi sulla parte notificante (cfr. Cass. 11/3/2015 n. 4891; Cass. 9/7/2009 n. 16184)

In definitiva, la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata è onere che gravava sulla parte notificante, cioè sul COA di Roma, che, si rammenta, ha dichiarato di non averne ottenuto la restituzione.

Il ricorso, pertanto, è tempestivo.

**2.**Nel merito, la decisione assunta dal Consiglio dell'Ordine di Roma, appare esente da vizi istruttori e correttamente motivata limitatamente al capo A di incolpazione, atteso che i fatti contestati risultano nella loro sostanza confermati dalle risultanze istruttorie del procedimento ed integrano un comportamento negligente idoneo a ritenere adeguata la sanzione applicata.

Di contro, le censure mosse con il ricorso si appalesano del tutto inconferenti.

Invero, il ricorrente denuncia i vizi e la conseguente illegittimità della decisione in relazione alle motivazioni poste a fondamento della decisione e la conseguente contraddittoria valutazione degli elementi probatori, specie con riferimento alla mancata escussione del teste indicato nella persona dell'avv. M..

Occorre premettere che questo Consiglio ha ripetutamente rammentato l'ampia autonomia del giudice disciplinare nel valutare la conferenza e rilevanza delle prove, in ossequio al principio del libero convincimento (cfr. CNF 18/7/2013 n. 13, CNF 20/7/2012 n. 98. Le dichiarazioni dell'esponente possono rilevare ed assumere anche valore di prova certa, purché trovino riscontro con altri elementi obiettivi e documentali acquisiti al procedimento.

Nella specie, la versione dei fatti fornita dall'esponente trova riscontro nel comportamento dello stesso incolpato, il quale non ha provato di avere riscontrato le comunicazioni dell'avv. L. e di essersi adoperato per consentire al collega di ottenere il pagamento delle prestazioni procuratorie, incorrendo nelle violazioni di cui agli artt. 22 e 30 del previgente codice deontologico forense.

Ad integrazione della motivazione impugnata, questo Consiglio precisa che la violazione deontologica contestata all'avv. M. nel capo A, si ricava dal contenuto delle lettere inviategli dall'avv. L., datate rispettivamente 24/2/2006, 23/3/2006,

23/11/2006 (all.ti 7-8-11 del fascicolo dell'esposto), in particolare dalla seconda e dalla terza lettera mediante le quali l'esponente sollecitava un riscontro delle precedenti missive. Infatti, l'avv. L. nella lettera datata 23/3/2006 scriveva testualmente: *"Egregio Collega ..... poiché è trascorso un mese e non mi hai comunicato nulla in relazione all'attività professionale da me svolta ... Ti prego pertanto di sollecitare il sig. Mirisola al pagamento. In attesa di un Tuo sollecito riscontro, gradisci cordiali saluti ..."*; e nella successiva lettera del 23/11/2006, evidentemente contrariato dal silenzio dell'avv. M., come si evince anche dalla formula del saluto (non più "cordiali saluti" ma "distinti saluti", gli scriveva: *"Egregio Collega, ..... poiché sono trascorsi sei mesi dall'invio della parcella e non mi è stato corrisposto l'onorario, Ti invito a provvedere al pagamento ....In difetto, mio malgrado, sarò costretto a comportarmi di conseguenza. Distinti saluti."*

Le importanti funzioni già rivestite dall'incolpato nelle istituzioni forensi – da lui rammentate negli scritti difensivi-, avrebbero dovuto orientare il suo comportamento alla massima correttezza e lealtà, mentre è stato caratterizzato da una sconveniente ed irrispettosa indifferenza verso le legittime richieste del Collega.

Il contenuto delle suindicate lettere è idoneo ad evidenziare la inattendibilità della testimonianza del sig. S. M. G. L., qualificatosi segretario dell'incolpato, laddove quest'ultimo dopo avere confermato il capitolo e), prima giustificava la conoscenza della circostanza riferendo che spesso si trovava accanto all'avv. M. e, quindi, assisteva alle sue telefonate, poi riferiva di non ricordare esattamente le date delle telefonate, ed aggiungeva *"ricordo che era nel marzo 2006 e che durò intorno a 5 o 6 minuti"*.

Senonchè, l'avv. L. con la lettera del 23/3/2006 aveva contestato all'avv. M. di non avergli comunicato nulla in merito all'incarico svolto, su sua delega, davanti alla Suprema Corte e lo aveva invitava a dargli riscontro con sollecitudine; poi con la missiva del 23/11/2006, quando erano già trascorsi sei mesi, gli aveva contestato con maggiore fermezza il mancato riscontro della richiesta di pagamento, tanto da paventare l'intenzione di tutelare le proprie ragioni (*"In difetto, mio malgrado, sarò costretto a comportarmi di conseguenza"*).

In sostanza, le dichiarazioni del L. non appaiono in grado di affievolire l'alto grado di attendibilità delle dichiarazioni dell'esponente, il quale, durante il procedimento disciplinare, oltre a confermare il contenuto dell'esposto, confermava che dopo l'invio della notula non aveva ricevuto alcuna telefonata dall'avv. M. (n.d.r. *" Non ho mai avuto telefonate con l'avv. M. successive all'invio delle mie notule e dei successivi solleciti. Non vi è stato quindi nessun chiarimento tra noi, né verbale, né epistolare. ..."*).

La omessa audizione del teste, avv. P.M., non appare idonea ad inficiare la validità della decisione, dal momento che il Consiglio territoriale aveva ritenuto le testimonianze ininfluenti ai fini del giudizio, per essere già pervenuto ad un tranquillante accertamento completo dei fatti da giudicare, come descritti nel capo A) di incolpazione, attraverso la valutazione ponderata e rigorosa delle risultanze acquisite. D'altronde, il ricorrente si è limitato a dolersi della mancata assunzione del teste, senza neppure lumeggiare il contributo che detta testimonianza avrebbe potuto apportare ai fini di una decisione di segno contrario a quella impugnata.

Per concludere, l'incolpato non ha assolutamente dimostrato di essersi utilmente attivato per indurre il cliente a far fronte ai suoi obblighi nei confronti dell'avv. L., documentando l'irreperibilità del M., per esempio, attraverso una lettera racc.ta a.r. restituitagli per compiuta giacenza o per irreperibilità del destinatario.

Né può valere a scriminare l'illecito deontologico la circostanza (indimostrata) che neppure l'incolpato aveva ottenuto il pagamento del proprio credito.

La giurisprudenza disciplinare ha saldamente affermato che "L'avvocato che non ha provveduto o non fatto provvedere dal suo cliente al pagamento delle prestazioni procuratorie affidate al Collega pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di colleganza e correttezza propri della classe forense, a nulla rilevando l'eventualità che il cliente non abbia pagato il compenso dovuto neppure al dominus (CNF 1/4/2004 n. 54, CNF 15/12/2011 n. 204, CNF 4/11/2000 n. 132).

Negli stessi termini si è pronunciato costantemente il Supremo Collegio (Cass. 2/12/2012 n. 25816)

**2.1.** Sempre in ordine al capo A) di incolpazione, il ricorrente ha censurato la decisione, laddove il Consiglio territoriale non aveva considerato "l'abuso dell'incarico" da parte dell'avv. L., il quale *"per le disposizioni ricevute, doveva limitarsi alla sola dichiarazione di insistere nei motivi di ricorso per Cassazione"*.

A prescindere dalla evidente irrilevanza di qualsiasi limitazione del mandato conferito dall'avv. M. all'avv. L. rispetto alle violazioni contestate al primo, consistite nell'aver omesso sia di riscontrare l'informativa ricevuta dal collega per la sostituzione processuale, sia di provvedere a retribuirlo, la censura appare assurda ed inaccettabile, perché l'avvocato deve svolgere la propria attività sempre con coscienza e diligenza, assicurando la qualità della prestazione alla parte assistita.

Il sostituto processuale ha gli stessi diritti e doveri del difensore di fiducia sostituito, ed ambedue devono tutelare l'intera situazione processuale e sostanziale dell'assistito nel superiore interesse del ministero difensivo.

L'avvocato è un professionista tenuto all'esecuzione del contratto di prestazione d'opera professionale secondo i canoni della diligenza qualificata di cui al combinato disposto degli artt. 1176, 2 co. e 2236 c.c. (Cass. 28/2/14 n. 4790), ed ispirando la propria attività al principio di correttezza e buona fede.

**2.2.** Per concludere sul primo addebito, il ricorrente ha prodotto nell'udienza del 21/2/2015 la delibera di archiviazione dello stesso esposto presentato dall'avv. L. in data 6/3/2007, pronunciata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta in data 5/11/2009.

Senonchè il provvedimento di archiviazione non è suscettibile di acquisire efficacia di cosa giudicata, la qualcosa comporta che non potrebbe ipotizzarsi una fattispecie di *ne bis in idem*.

Questo Consiglio ha ripetutamente affermato che "il provvedimento di archiviazione di un esposto, con il quale il Consiglio dell'Ordine delibera di non esercitare l'azione disciplinare, è privo del carattere della decisorietà e della definitività, non precludendo, quindi, alcuna successiva iniziativa funzionale all'avvio del procedimento disciplinare; l'ente territoriale, svolgente attività di natura prettamente amministrativa, è dotato del generale potere/dovere di autotutela (in linea con i principi del buon andamento e dell'efficienza sanciti dall'art. 97 della Costituzione) che in ogni caso consente – anzi ricorrendone i presupposti, impone – una nuova valutazione dei fatti, non operando in tale ambito il divieto di *ne bis in idem*, tipicamente riconducibile alla sola area dell'esercizio della giurisdizione" (CNF 28/12/2012 n. 208, CNF 18/3/2010 n. 120)

**3.** Quanto al secondo addebito, è oramai consolidato che il canone di cui al secondo capoverso dell'art. 24 C.D.F., vada temperato con il diritto di difesa, cosichè quando la mancata risposta del professionista alla richiesta di chiarimenti e/o notizie rivoltegli dall'Ordine attiene a ragioni difensive, non potendo essere consentita un'anticipazione della linea difensiva prima della completa conoscenza di tutto il materiale raccolto dall'inquirente, la stessa non costituisce illecito disciplinare (CNF 25/11/2014 n. 169; CNF 29/12/2014 n. 216).

Per quanto riguarda la sanzione disciplinare, valutati tutti gli elementi che concorrono alla determinazione della stessa, e soprattutto alla luce del comportamento complessivo dell'incolpato, appare adeguata la sanzione della censura, che pertanto, deve essere confermata.

#### **P.Q.M.**

visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 e gli artt. 59 e segg. Del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37;

accoglie il ricorso proposto dall'avv. R.M. avverso la decisione in data 15/12/2011 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, prosciogliendolo dal capo B) dell'incolpazione;

conferma la sanzione applicata della censura.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 21 gennaio 2016.

IL SEGRETARIO

f.to Avv. Rosa Capria

IL PRESIDENTE

f.to Avv. Andrea Mascherin

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,  
oggi 10 maggio 2016

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria